CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 490 del 16.12.2004

OGGETTO

Addizionale Comunale all'IRPEF per l'anno d'imposta 2005. Conferma all'aliquota vigente per l'anno 2004.

L'anno duemilaquattro, il giorno sedici del mese di dicembre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Assente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	AMATO	Giuseppe	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	MANGIARANO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: Sig. Minervini Tommaso – Sindaco

Vi è l'assistenza del Segretario Generale Suppl., dott. De Michele Vincenzo

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Accertata la propria competenza, ai sensi dell'art. 42, lett. f, del T. U. EE. LL. approvato con Decreto Legislativo n° 267/2000, che esclude dalla competenza del Consiglio Comunale la determinazione dell'aliquota dei tributi comunali;

Premesso che il D.Lgvo 28/09/98 n. 360 in attuazione della delega conferita dal Parlamento al Governo con i principi e criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48 della legge 27/12/97, n. 449, consente ai Comuni l'applicazione di una addizionale comunale da gravare sui redditi complessivi assoggettati ad IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta;

Che detta addizionale non può eccedere complessivamente il 5 %0, in un triennio 1999 2000 - 2001, con un limite annuo del 2 %0;

Che la stessa non opera nei confronti di coloro le cui detrazioni d'imposta spettanti, assorbono l' IRPEF dovuta, con la conseguenza di esentare i redditi minimi, come pure non sono tassabili i redditi soggetti a tassazione separata, quali: trattamento di fine rapporto di lavoro, arretrati di lavoro dipendente, ecc.;

Che la stessa va versata in un'unica soluzione per la generalità dei contribuenti, in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi, mentre per i possessori di redditi di lavoro dipendente ed assimilati il prelievo sarà effettuato in un massimo di 11 rate dal datore di lavoro, successivamente all'atto del conguaglio di fine d'anno ovvero, in caso di cessazione di rapporto, contestualmente alla data di cessazione ed in unica soluzione, (art. 6, comma 12, legge 488/99);

Dato atto che:

- ➤ l'art. 27, comma 8, legge 448/2001 (Finanziaria 2002) ha stabilito che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali é fissato alla data di scadenza per l'approvazione del Bilancio di previsione, con decorrenza dal 01 Gennaio dell'anno di riferimento del Bilancio di previsione;
- ➤ con propria deliberazione n° 467 del 03/12/2003, è stata confermata per l'anno 2004, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF valida per l'anno 2003, pari al 3 ‰;
- il D.D.L. Finanziaria 2005, attualmente in discussione in Parlamento, dispone, per l'anno 2005, il blocco per le addizionali locali IRE (già IRPEF) e IRAP.

Visto l'art. 53 della Costituzione per cui tutti sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica secondo la propria capacità contributiva;

Ritenuto, tra l'altro, necessario ed opportuno, per l'anno 2005 deliberare la conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.E. (già IRPEF) al 3 ‰, per meglio fronteggiare le pressanti esigenze di Bilancio 2005, derivanti dalla riduzione dei trasferimenti erariali ed, inoltre, per non inasprire ulteriormente il carico fiscale dei contribuenti molfettesi, nell'ipotesi in cui la citata prescrizione legislativa di blocco dell'addizionale comunale all'I.R.E. fosse eliminata nel testo definitivo della Legge Finanziaria per l'anno 2005;

Dato atto che detta addizionale non va versata se l'importo, per l'anno di competenza, non supera € 10,33, agevolando così i titolari di redditi minimi;

Visto il D. Lgvo 28/09/1998, n. 360; Visto la legge n. 448/2001; Vista la Deliberazione di G. M. n° 467/03; Visto il T. U. EE. LL. approvato con D.Lgvo 18/08/2000, n. 267;

Preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Tributi e Concessioni Comunali e dal Direttore di Ragioneria ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T. U. EE. LL. approvato con D.Lgvo n. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) Per l'anno d'imposta 2005, l'aliquota dell'addizionale Comunale all' IRPEF resta confermata al **3‰.**
- 2) Pubblicare il presente provvedimento sul sito informatico di cui al Decreto del Ministero dell'Economia, 31 Maggio 2002.
- 3) Nominare responsabile del procedimento il Dott. Giuseppe Lopopolo.
- 4) Trasmettere la presente deliberazione al Capo Settore Economico Finanziario e al Settore Tributi e Concessioni Comunali per l'esecuzione e i successivi adempimenti.